

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Il giudice unico delle pensioni

Cons. Ida Contino

Ha emesso la seguente

SENTENZA n.226/2018

Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21686 del registro di segreteria , proposto da **F. D.** (C.F. Omissis), nato a omissis (omissis) il Omissis, elettivamente domiciliato in Crotone presso lo studio dell'avv. Giuseppina Falcone che lo rappresenta e difende, avverso Inps (Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP in persona del legale rappresentante p.t.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig. F.D. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con l'applicazione della percentuale del 44% prevista dall'art. 54, comma 1 del d.p.r. 1092 /1973, con decorrenza dalla data del suo collocamento in quiescenza.

2) Il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze del Comparto Sicurezza della Polizia di Stato dal 5.12.1981 sino alla data del pensionamento, 1.2.2016; di aver goduto dello status di militare arruolato come GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA in quanto assunto prima del 25 giugno 1982 ; di aver maturato, alla data del 31.12.1995, 17 anni , 9 mesi e 7 giorni di anzianità; di essere titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.

Tanto premesso, assume di rientrare nella previsione di cui all'art. 54 del d.p.r. 1092/1973.

3) Con memoria del 7.8.2018, si è costituito l'Inps opponendo in primo luogo che il ricorrente è destinatario della disciplina pensionistica prevista per gli impiegati civili dello stato in quanto sin dal 1982 gli agenti di p.s. appartenenti alla Polizia di Stato hanno perso lo status militare.

In ogni caso eccepisce che l'art. 54 invocato dal ricorrente si applica solo per i militari andati in quiescenza con almeno 15 anni di servizio e non oltre i venti anni; conseguentemente, poiché il ricorrente è stato collocato in pensione con 40 anni di servizio , anche per tale motivo il richiamo alla disposizione suddetta sarebbe inconferente.

4) All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.5) Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Risulta dagli atti che il ricorrente è stato assunto quale agente di p.s. in data 5.12.1981. In virtù della l. 121 del 1981, la Polizia di Stato è stata smilitarizzata divenendo, a far data dal 25 giugno 1982, un'amministrazione civile ad ordinamento speciale.

Pertanto, il sig. F. D., in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare e ora civile, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico, nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S.. Conseguentemente, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all'ordinamento "militare". Nei confronti del ricorrente, dunque, deve trovare applicazione il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell'art. 44 del T.U. citato (cfr Sezione Veneto .., sent. N. 158/2014).

Ciò è confermato anche dall'art. 23 della l. 121/1981 il quale stabilisce che *“Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”*.

Ebbene, nessuna disposizione, nell'ambito della fonte citata, consente l'ultravigenza dello status militare, peraltro solo con riferimento alla disciplina pensionistica.

Tanto premesso, nei confronti del ricorrente non può trovare applicazione l'aliquota di rendimento del 44%, prevista per i militari, ma quella meno favorevole prevista per gli impiegati civili dello Stato.

Né tale convincimento può essere revocato dalla circostanza che per la pensione privilegiata al personale dei corpi smilitarizzati si applica la disciplina prevista per i militari.

Solo in questa materia, infatti, vi sono speciali disposizioni che dispongono in questo senso, come accade nei casi disciplinati dall'art. 5, comma 6, D.L.387/1987, convertito in L. 20/11/1987, n. 472.

Il ricorso, pertanto è infondato.

Si condanna il ricorrente alla refusione delle spese a favore dell'Inps che si liquidano in € 200,00 (duecento/00).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

RIGETTA

Il ricorso in epigrafe. Per le spese dispone come in parte motiva.

Catanzaro 26.9.2018

Il giudice

f.to Ida Contino

Depositata in segreteria il 26/09/2018

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni

**CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISIDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n.1 Foglio.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.22 "copie informatiche di documenti analogici", che la presente copia digitale è tratta dall'originale cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti. Catanzaro,27/09/2018

La Responsabile della segreteria giudizi pensionistici
f.to Dott.ssa Francesca Deni